



COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

***REGOLAMENTO COMUNALE DELLE
ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI***

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 74 del 30.11.2009**

TITOLO I

PREMESSE, FINALITA', GESTIONE E MODALITA' DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'affidamento di attività definibili socialmente utili, finalizzate alla partecipazione alla vita civica di determinati soggetti, a sostegno di compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Finalità

L'espletamento di attività socialmente utili risponde a motivazioni sociali ed assistenziali in quanto si propone la finalità di miglioramento della qualità della vita soprattutto degli anziani e dei casi sociali anche per evitare i rischi di emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno economico e sociale, nonché di salvaguardia della salute psicofisica e, al tempo stesso, di migliorare la qualità dei servizi offerti alla popolazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Gestione delle attività socialmente utili

Le attività socialmente utili sono promosse dall'Amministrazione Comunale e dall'Assessore di riferimento che, avuto riguardo ai bisogni del territorio, individuano le relative necessità e priorità. Le attività socialmente utili possono essere realizzate mediante l'impiego di persone mediante affidamento ad Associazioni di volontariato, ad Associazioni di promozione sociale e ad altri soggetti senza scopo di lucro con presenza operativa sul territorio comunale.

Art. 4 - Modalità di affidamento delle attività socialmente utili

I servizi comunali interessati affidano l'espletamento delle attività socialmente utili, previa idonea pubblicizzazione di bando di accesso e nel rispetto delle normative in materia, ad Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale o altri soggetti organizzati senza scopo di lucro con presenza operativa sul territorio comunale, che svolgono al loro interno attività di inserimento sociale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MODALITA' DI ESPLESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Art. 5 - Ambito di utilizzo delle prestazioni socialmente utili

Le attività socialmente utili intervengono a sostegno delle attività istituzionali e non in loro sostituzione e implicano prestazioni di facile esecuzione per l'attuazione di interventi semplici, ma fortemente percepiti dalla popolazione per la loro immediatezza e radicamento nel territorio e, per queste ragioni, fondamentali anche per il soddisfacimento di tali bisogni.

Le attività socialmente utili riguardano indicativamente i seguenti servizi:

1. sorveglianza davanti alle scuole, all'entrata e all'uscita degli alunni;
2. Accompagnamento bambini scuola primaria sullo scuolabus;
3. volantinaggio, aggiornamento bacheche, apertura e chiusura locali comunali;
4. attività di supporto alle Biblioteche;
5. lavori di piccola manutenzione (muratura e intonacatura, verniciatura, idraulica e falegnameria) su edifici ed aree comunali;
6. lavori su aree verdi e marciapiedi (raccolta di carte e/o plastica, eliminazione di erbacce da passaggi pedonali e muretti);

7. piccoli interventi di manutenzione delle aree verdi escluse dall'intervento dell'Ufficio Tecnico anche con utilizzo di attrezzature (annaffiatura, sistemazione dei prati e taglio dell'erba, potatura siepi ed arbusti, riparazione recinzioni, posa in opera o sistemazione di cordoli e mattonelle nei percorsi pedonali ed aree verdi) o in ogni caso effettuati in collaborazione con detto ufficio;
8. collaborazione servizi cimiteriali;
9. apertura e chiusura impianti sportivi e parchi pubblici;
10. cancellazione di scritte sui muri che comporti solo interventi di esigue entità;
11. sorveglianza durante mostre e affidamento servizio d'ordine durante manifestazioni varie;
12. consegna a domicilio della spesa e/o delle medicine a persone non autosufficienti;
13. collaborazione alla realizzazione di iniziative pubbliche promosse dalla Amministrazione e dall'Assessorato di riferimento;
14. attività ricreative e di prevenzione dell'emarginazione.

Le modalità di esecuzione delle attività socialmente utili sono indicate nel documento di valutazione dei rischi.

Art. 6 - Stato giuridico dei soggetti impiegati in attività socialmente utili

L'impiego delle Associazioni di volontariato o di Associazioni di promozione sociale o di altri soggetti organizzati senza scopo di lucro con presenza operativa sul territorio comunale, in nessun caso potranno costituire condizione o presupposto per essere sostitutivo di mansioni proprie del personale dipendente.

Le prestazioni rese dalle stesse persone in dette attività non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo di vantaggio ai fini dell'accesso a posizioni e servizi di qualsiasi natura all'interno dell'organizzazione comunale.

L'incarico sarà regolato da apposita convenzione.

Art. 7 - Requisiti e presentazione delle domande limitatamente all'impiego di anziani

Le Associazioni interessate a svolgere attività socialmente utili devono presentare apposita domanda in base al modello contenuto nel bando pubblico emanato dall'Amministrazione Comunale competente indicando espressamente una o più attività e la disponibilità all'utilizzo di automezzi in dotazione all'Amministrazione.

Possono essere ammessi a presentare domanda per attività socialmente utili persone di ambo i sessi aventi tutti i seguenti requisiti previsti dal bando:

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO TRAMITE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ALTRI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art.8 - Rimborsi

L'Amministrazione si impegna a riconoscere un rimborso spese da corrispondere direttamente all'Associazione di volontariato nei modi e nei tempi previsti dal bando.

Art. 9 - Stipula della convenzione

L'affidamento delle attività socialmente utili alle Associazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale o ad altri soggetti privati senza scopo di lucro con presenza operativa sul territorio comunale deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalle normative in materia e i rapporti con l'Amministrazione Comunale sono disciplinati da apposita convenzione.

Per le convenzioni stipulate con le Associazioni di promozione sociale si rinvia ai contenuti previsti dalla legge regionale in materia.